



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

17
2021

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

I MECCANISMI IMPOSITIVI
NEL DIRITTO DEL LAVORO

a cura di

Angelica Riccardi

LUCA MANNARELLI

L'evoluzione dell'obbligo assicurativo Inail per il datore di lavoro:
dal modello tradizionale alla *gig economy*



EDIZIONI
S.G.E.

ISBN: 978-88-945030-3-6

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

COMITATO DIRETTIVO

Claudia Capozza – Adriana Schiedi – Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli

COMITATO EDITORIALE

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Angelica Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione),
Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria,
Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi,
Andrea Sestino, Pierluca Turnone

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
ex Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy

e-mail: quaderni.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

17
2021 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

I MECCANISMI IMPOSITIVI NEL DIRITTO DEL LAVORO

A cura di
ANGELICA RICCARDI

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 31 gennaio 2021 dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito <http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni> ed è composto di 112 pagine.

isbn 978-88-9450-303-6

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;
- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;

- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, o in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di controllo *editing*, preliminare all'espletamento della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta.

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

ANGELICA RICCARDI <i>Presentazione</i>	pag. 5
ANGELICA RICCARDI <i>Imposizione e collocamento di invalidi. La legge 482/1968</i>	pag. 7
NICOLA DELEONARDIS <i>Diritto al lavoro e agricoltura: strumenti di promozione (e coazione) dell'occupazione nel Secondo dopoguerra</i>	pag. 25
STEFANO CAFFIO <i>Il carattere impositivo delle disposizioni in materia di minimale Retributivo ai fini contributivi e il ruolo della giurisprudenza</i>	pag. 41
LUCA MANNARELLI <i>L'evoluzione dell'obbligo assicurativo Inail per il datore di lavoro: dal modello tradizionale alla gig economy</i>	pag. 53
ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE <i>Sicurezza sul lavoro: concorso di colpa del lavoratore</i>	pag. 73
FEDERICA STAMERRA <i>Il principio di condizionalità nelle politiche attive del lavoro</i>	pag. 99

Luca Mannarelli

L'EVOLUZIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL PER IL DATORE DI LAVORO: DAL MODELLO TRADIZIONALE ALLA *GIG ECONOMY**

ABSTRACT

Il presente contributo si propone l'obiettivo di ricostruire l'evoluzione della normativa in materia di obbligo assicurativo INAIL a carico dei datori di lavoro a partire dal d.p.r. n. 1124 del 1965 fino alle recenti disposizioni sulla tutela dei riders. Vengono inoltre analizzati gli effetti giuridici diretti e indiretti derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni in materia.

This contribution has the objective of reconstructing the evolution of the legislation on the INAIL insurance obligation for employers starting from the d.p.r. n. 1124/1965 until the recent provisions on the protection of riders. The direct and indirect legal effects deriving from failure to comply with the relevant provisions are also analyzed.

PAROLE CHIAVE

Obbligo assicurativo - INAIL - Ambito di applicazione

Insurance obligation - INAIL - Area of application

SOMMARIO: 1. L'evoluzione storica dell'obbligo assicurativo INAIL. - 2. L'obbligo assicurativo nel Testo Unico. - 3. L'artigiano di fatto. - 4. Il coniuge e i familiari. - 5. I soci di cooperative. - 6. Gli apprendisti. - 7. I detenuti. - 8. I lavoratori dello spettacolo. - 9. Gli sportivi professionisti. - 10. Gli agenti di commercio. - 11. I lavoratori a domicilio. - 12. I dipendenti pubblici. - 13. I lavoratori della "*gig economy*". - 14. Gli effetti del mancato rispetto dell'obbligo assicurativo. - Riferimenti bibliografici.

1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa espone i lavoratori ad una duplice tipologia di rischi: l'infortunio e la malattia professionale¹.

L'attuale disciplina della materia, in attuazione dell'art. 2087 c.c.² e degli artt. 32, 35 e 38 della costituzione, è racchiusa sostanzialmente nel d.p.r. n. 1124 del 1965 e nel d.lgs. n. 38 del 2000, che individuano, a carico del datore di lavoro, l'obbligo di assicurare presso l'INAIL i dipendenti e collaboratori.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Le definizioni di infortunio sul lavoro e di malattia professionale sono contenute negli artt. 2 e 3 del d.p.r. n. 1124 del 1965. Cfr. al riguardo G. Ferrari, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Cedam, Padova, 1998; F. De Compadri, P. Gualtierotti, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Diritto e Procedura*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 202 ss.

² Per un approfondimento v. A. Lassandari, *Il ruolo centrale dell'art. 2087 c.c.*, in M. Pedrazzoli (a cura di), *Vessazioni e angherie sul lavoro: tutele, responsabilità e danni nel mobbing*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 64 ss.

Queste norme sono il risultato di un lungo percorso di battaglie sociali intraprese dalla classe operaia a partire dalla metà del 1800 e dirette a conseguire da un lato il riconoscimento di prestazioni economiche, assistenziali e sanitarie per i lavoratori dipendenti in caso di eventi lesivi della capacità lavorativa e, specularmente, l'affermazione dell'obbligo, per il datore di lavoro, di porre in essere le azioni necessarie per tutelare i lavoratori contro tali rischi, riconoscendone la responsabilità in caso di verifica³.

La normativa elaborata fino alla fine del 1800, culminata nell'istituzione della Cassa Nazionale Infortuni (1883)⁴, presentava inevitabilmente delle lacune in quanto non ricomprendeva nell'obbligo assicurativo e non riconosceva la tutela dei lavoratori agricoli⁵, dei lavoratori delle miniere di zolfo della Sicilia⁶ e di coloro i quali partecipavano agli eventi bellici, né, tantomeno, tutelava la generalità dei lavoratori dalle malattie professionali.

Il primo cambio di passo, con la progressiva estensione della tutela alle varie forme di lavoro dipendente precedentemente escluse, si ebbe a seguito dell'emanazione del r.d. 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 22 giugno 1933, n. 860, con cui la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro venne affidata alla Cassa Nazionale, che assunse la denominazione di prima di INFAIL (Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e, nel dopoguerra, di INAIL.

Con l'entrata in vigore della costituzione italiana e l'individuazione, al suo interno, del diritto a che fossero preveduti e assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio (art. 38, co.1), sono stati elevati a valori fondamentali dello Stato democratico la tutela della dignità, della salute e sicurezza dei lavoratori e la rimozione degli ostacoli all'effettivo esercizio dei diritti da parte degli stessi⁷.

Superato l'immediato dopoguerra, l'Italia attraversò una fase di forte espansione economica, caratterizzata non solo da un aumento della produzione industriale su tutto il territorio nazionale, ma anche dalla progressiva presa di coscienza della varietà di pericoli riconducibili allo svolgimento del lavoro, che sfociò nell'approvazione del

³ V. al riguardo M. Morello, *Alle origini della tutela degli infortuni sul lavoro*, in *Dir. sic. sul lav.*, 2016.

⁴ La legge 17 marzo 1898 impose l'obbligo assicurativo per i lavori condotti direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni o da questi dati in concessione o in appalto, salvo che le imprese esercenti dette lavorazioni avessero costituito Casse private o avessero formato sindacati mutui, mentre, per gli altri tipi di lavori, vi era libertà di scelta dell'Ente assicuratore. cfr. G. Alibrandi, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, Milano, 1975; G. Miraldi, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Cedam, Padova, 1979.

⁵ Che avvenne con il d.lgs. lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 e con il d.lgs. lgt. 21 novembre 1918, n. 1889, che prevedevano l'obbligo assicurativo per il lavoratore agricolo o forestale fisso, avventizio, proprietario, affittuario o mezzadro o prestatore d'opera manuale alla propria azienda, e per le attività ad essa connesse, complementari ed accessorie.

⁶ Con la legge 16 giugno 1951, n. 756. Per l'assicurazione dei suddetti lavoratori è stata istituita una apposita sezione speciale dell'INAIL.

⁷ Cfr. artt. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 117 Cost.

d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, il t.u. sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, attualmente vigente, in cui sono state ridefinite in maniera dettagliata le tipologie di lavoratori e attività tutelate e, di rimando, i datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo.

Dai primi anni novanta la normativa nazionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori è stata profondamente riformata per effetto degli influssi della legislazione europea e, in particolare, di quella di matrice anglosassone, che hanno introdotto nel nostro ordinamento nuove forme e modalità di organizzazione del lavoro, a cui sono state progressivamente estese le tutele prima riservate ai lavoratori subordinati e che ha inciso, di riflesso, sull'obbligo assicurativo da parte dei datori di lavoro⁸.

Oltre alla legge n. 493/1999, che ha introdotto l'obbligo assicurativo per le "casalinghe"⁹, risalgono a quegli anni il d.lgs. n. 38/2000, che, come si vedrà, ha esteso l'assicurazione anche ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi professionisti; il d.m. 15 settembre 2000, con cui è stata disciplinata l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e il d.l. 78/2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha incorporato, all'interno dell'INAIL, l'ISPESL e l'IPSEMA.

Le ultime disposizioni normative di rilievo in tema di obbligo assicurativo sono contenute nella legge 22 maggio 2017, n. 81, avente ad oggetto misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per la realizzazione del c.d. "lavoro agile"; il d.l. n. 87 del 2018, conv. in legge 9 agosto 2018 n. 96 (c.d. Decreto dignità) che ha previsto novità in materia di regolazione del rapporto di lavoro, in particolare della prestazione di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro; i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 del Ministero del lavoro e del MEF, con cui è stata approvata la nuova tariffa dei premi INAIL e il d.l. n. 101/2019, che ha riconosciuto la tutela assicurativa ai lavoratori su piattaforme informatiche (*riders*).

2. L'assicurazione avverso gli infortuni e le tecnopatie è stata impostata dal legislatore del t.u. del 1965 prendendo come punto di riferimento il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerato a quel tempo l'unica forma contrattuale possibile¹⁰.

⁸ Per un approfondimento generale v. E. Ghera, A. Garilli, D. Garofalo, *Diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2017, v anche A. Bonardi, *L'ambito di applicazione dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro tra anacronismi e innovazioni legislative*, in *Riv. it. dir. lav.*, III, 2003, p. 625 ss.; M. Lai, *La sicurezza del lavoro nelle nuove tipologie di contratti*, in *Dir. lav. merc.*, I, 2005; M. Lai, *Flessibilità e sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, Torino, 2006.

⁹ Intendendosi per casalinghe le donne e gli uomini, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che lavorano in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, per la cura della propria famiglia e dell'abitazione in cui vivono.

¹⁰ Per un approfondimento v. S. Giubboni, G. Ludovico, A. Rossi, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Cedam, Padova, 2014. Sul tema M. Napoli, *Elogio della stabilità*, in *Quaderni dir. lav. e rel. ind.*, 2002, 26, p. 9 ss.

Il d.p.r. n. 1124/1965 è strutturato in maniera tale da individuare da un lato le particolari attività e dall'altro lato le specifiche categorie di soggetti in presenza delle quali per il datore di lavoro è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni.

Circa le tipologie di prestatori di lavoro che il datore di lavoro è obbligato ad assicurare, la norma, nello stabilire (art. 4, co. 1) che l'assicurazione opera a favore di «coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione», non riconosce una tutela indiscriminata a tutti i lavoratori, ma effettua una selezione dei soggetti potenzialmente beneficiari, richiedendo anche lo svolgimento da parte degli stessi di specifiche attività ritenute ontologicamente pericolose per la salute e la sicurezza del lavoro, e ciò indipendentemente dalla durata delle prestazioni svolte¹¹.

Relativamente alle attività per cui sussiste l'obbligo assicurativo, l'art. 1 del t.u. prevede, in via generale, che debbano essere obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL i lavoratori addetti a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché le persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, che utilizzino, anche in via transitoria, di tali macchine, apparecchi o impianti, nonché in tutti i casi in cui il datore di lavoro si avvalga di prestatori di lavoro per svolgere determinate attività specificatamente elencate.

Come si è già anticipato, per effetto dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, dell'ammodernamento dei cicli produttivi e dell'utilizzo di nuovi materiali e sostanze, l'impianto su cui è fondato il sistema assicurativo INAIL ha subito nel corso del tempo notevoli implementazioni, allargando la platea delle attività e dei lavoratori assicurati¹².

Si pensi, ad esempio, al riconoscimento dell'obbligo assicurativo per i dipendenti dell'area dirigenziale, prima per effetto delle pronunce della Suprema Corte e quindi recepito dall'art. 4 del d.lgs. n. 38/2000¹³, ovvero per coloro i quali, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sono preposti in maniera immediata, diretta e continua a sovrintendere al lavoro di altri lavoratori che dipendono dallo stesso

¹¹ La norma estende la tutela alle prestazioni a carattere avventizio, che si differenziano da quelle occasionali, in cui il lavoratore compie un lavoro per esigenze accidentali del momento, e che non generano alcun vincolo giuridico. Cfr. F. De Compadri, P. Gualtierotti, *L'assicurazione obbligatoria*, cit., p. 114 e D.R. Peretti-Griva, *In tema di tutela infortunistica del lavoratore avventizio*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, p. 10, nonché Cass. civ., 21 gennaio 1998, n. 523, in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1998, p. 80 ss.

¹² Tra le prime disposizioni vanno ricordate la circ. n. 30 del 9 aprile 1975 e il d.m. 14 febbraio 1977 che hanno sancito l'obbligo assicurativo per i vigili urbani addetti alla conduzione dei veicoli a motore.

¹³ La direttiva INAIL 13 marzo 2000 ha, inoltre, ricompreso nell'area dirigenziale non solo quelli in possesso della qualifica di dirigente, ma anche quelli che, in carenza di tale qualifica, sono inquadrati nell'area stessa secondo le specifiche contrattazioni collettive nazionali.

datore di lavoro che ha disposto la sovrintendenza, dirigendone, sorvegliandone e controllandone l'esecuzione¹⁴.

Altra figura professionale particolarmente controversa ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo è stata per lungo tempo il cosiddetto "assistente contrario", ossia colui che, a differenza del sovrintendente, è chiamato a sorvegliare il lavoro non per conto del soggetto che direttamente se ne giova ma per conto di colui che se ne approprierà.

Dopo una prima fase in cui né il t.u. del 1965, né tantomeno la giurisprudenza¹⁵ ne avevano riconosciuto la tutela assicurativa INAIL, la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità del primo comma dell'art. 9 del t.u. nella parte in cui non comprendeva tra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, tra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1, anche se esercitate da altri»¹⁶, sancendone definitivamente la tutela.

3. Il t.u. riconosce storicamente l'obbligo assicurativo per tutti coloro i quali esercitano attività artigianali e, quindi, per i titolari artigiani, i soci artigiani, i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e gli associati ad un imprenditore artigiano (art. 4, n. 3)¹⁷ che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese all'interno di processi produttivi pericolosi a causa dell'utilizzo di macchinari, apparecchiature o sostanze nocive per la salute¹⁸.

In tale ambito, tuttavia, una problematica ancora aperta, in quanto non risolta né dalla legge n. 860/1956, né dalla legge n. 443/1985¹⁹, riguarda l'estensione dell'obbligo assicurativo INAIL per l'attività posta in essere dal cosiddetto "artigiano di fatto", intendendosi con tale definizione l'attività rischiosa posta in essere da titolare o socio di un'azienda non iscritto all'albo artigiani.

La normativa prevede, in generale, che il titolare di una ditta individuale non sia un soggetto assicurato all'INAIL, salvo che si tratti di un titolare artigiano.

Con la circ. n. 43 del 1987, tuttavia, l'Istituto ha ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo per i c.d. "artigiani di fatto", riconoscendo il valore costitutivo

¹⁴ Osserva F. De Compadri, P. Gualtierotti, *L'assicurazione obbligatoria*, cit., p. 131 che mentre nel lavoratore subordinato la prestazione manuale deve sussistere perché si configuri l'obbligo assicurativo, nel sovrintendente il requisito della manualità manca o è comunque eventuale.

¹⁵ Cass. civ., 13 luglio 1981, n. 4572, in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1981, p. 199 ss.; Cass. civ., 12 febbraio 1982, n. 880, in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1983, p. 82 ss.; Cass. civ., 26 maggio 1983, n. 3641, in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1984, p. 142 ss., con nota di G. Alibrandi; Cass. civ., 16 dicembre 1986, n. 7577, in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1987, p. 18 ss., e in *Foro it.*, I, 1987, c. 1090 ss.

¹⁶ Corte cost., 2 marzo 1990, n. 98, in *Dir. lav.*, II, 1990, p. 383 ss.

¹⁷ Rispetto alla precedente normativa, ovvero l'art. 3, n. 3 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, è stata abolita la dizione «*ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei dipendenti*».

¹⁸ L'art. 42 del t.u. prevede per gli artigiani l'applicazione di premi speciali unitari determinati classificando l'attività svolta all'interno di una delle dieci classi di rischio e ponendo la classe individuata in relazione con la retribuzione, ricompresa tra un minimale e un massimale.

¹⁹ Nonostante la stessa, all'art. 5, affermi esplicitamente che l'iscrizione all'Albo delle ditte artigiane, disposta dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 7, abbia efficacia costitutiva.

dell'iscrizione all'Albo solo ai fini delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane²⁰, e non ai fini assicurativi, e ritenendo che la qualifica artigianale dell'attività prescindendo dall'iscrizione all'Albo, qualora sussistano, “di fatto”, i requisiti sostanziali stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge in oggetto, concernenti la definizione dell'imprenditore e dell'impresa artigiana.

A seguito della emanazione della legge 17 marzo 1993, n. 63, che ha riconosciuto alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato il compito certificare, anche ai fini previdenziali e assistenziali, la qualifica artigiana del titolare dell'impresa, l'INAIL, con la circ. n. 21 del 2002, ha ritenuto che l'inquadramento (provvisorio) nella “Gestione artigiano” potesse essere effettuato soltanto qualora il datore di lavoro avesse già presentato domanda d'iscrizione alla commissione provinciale per l'Artigianato e che la stessa non fosse stata ancora definita dalla Commissione, ovvero se la natura artigiana dell'impresa fosse stata dichiarata dal datore di lavoro ovvero fosse stata accertata in seguito a verifica ispettiva.

Infine, con circ. n. 80/2004, cui ha fatto seguito la nota della Direzione centrale rischi n. 9045 del 7 ottobre 2009, l'Istituto ha ribadito che, ferma restando l'impossibilità per lo stesso di effettuare inquadramenti discordanti con la classificazione aziendale disposta dall'INPS, può effettuare proprie, autonome valutazioni finalizzate alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione antinfortunistica, valutando l'attività concretamente svolta dall'artigiano di fatto, in quanto tale, e non come titolare d'impresa.

4. Una ulteriore disposizione che ha generato incertezze è quella contenuta nell'art. 4 del t.u., che ha imposto al datore di lavoro di assicurare presso l'INAIL il coniuge, i figli, anche naturali e adottivi, nonché gli altri parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale²¹.

I dubbi interpretativi hanno riguardato nello specifico la sussistenza dell'obbligo assicurativo nel caso in cui il familiare si sia trovato a prestare un'attività lavorativa per puro spirito di liberalità, a titolo di mera cooperazione familiare²².

²⁰ L'iscrizione all'Albo artigiani costituisce il presupposto per accedere alle agevolazioni; il legislatore, tuttavia, non ha specificato le tipologie di agevolazioni né, tantomeno, gli enti erogatori. Cfr. F. De Compadri, P. Gualtierotti, *L'assicurazione obbligatoria*, cit., p. 138, contrariamente a quanto ritiene l'INAIL, nella circ. 24 giugno 1987, n. 43, tra le agevolazioni sono da ricomprendere, oltre alle tributarie, anche quelle inerenti alla previdenza e assistenza sociale.

²¹ L'art. 18 r.d. n. 1765 del 1935 e il r.d. 25 gennaio 1937, n. 200, estendevano l'obbligo assicurativo al coniuge, ai figli, ai parenti e agli affini fino al terzo grado componenti la famiglia del datore di lavoro che eseguissero prestazioni di lavoro alle sue dipendenze.

²² Osserva F. De Compadri, P. Gualtierotti, *L'assicurazione obbligatoria*, cit., p. 153 che sembra che il legislatore si sia reso conto della difficoltà, in alcuni casi, di individuare una vera e propria subordinazione e/o retribuzione, ed abbia quindi inteso tutelare queste persone quando esse si comportino come se fossero lavoratori subordinati, cioè con una continuità di fatto, se non giuridica,

Il Ministero del lavoro ha emanato due circolari²³ con cui ha chiarito la sussistenza dell'obbligo assicurativo qualora la prestazione eseguita dai familiari sia "ricorrente" e non meramente "accidentale", ricomprendendosi in questo secondo caso le prestazioni rese uno/due volte nell'arco dello stesso mese e per massimo dieci giornate in un anno.

5. Il t.u. (art. 4, n. 7) ha, inoltre, ampliato l'ambito della tutela assicurativa INAIL anche ai soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale, di sovrintendenza al lavoro altrui.

In questo caso il presupposto per l'assicurazione dei soci lavoratori non risiede, evidentemente, nell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, poiché, in tal caso, i soci dovrebbero essere soggetti alla tutela INAIL non in quanto tali, ma perché lavoratori subordinati, in applicazione dei punti 1) e 2) dell'art. 4 del t.u., ma è richiesto che gli stessi prestino lavoro manuale, o non manuale, svolgendo la funzione di sovrintendenti, in favore della società in cambio di una forma di retribuzione.

L'Istituto con diverse circolari²⁴ ha chiarito che il socio sovrintendente che non partecipa materialmente al lavoro debba essere assicurato solo se con la società intercorre un rapporto di lavoro subordinato; viceversa, qualora il socio sia addetto a prestazioni di opera manuale, lo stesso sarà tutelato dall'Istituto indipendentemente dal fatto che l'attività sia prestata in forma subordinata o autonoma.

In ultimo, relativamente alla figura del cosiddetto socio - amministratore, questi sarà assicurato all'INAIL se, nella sua qualità di socio "dipendente funzionale"²⁵, partecipa materialmente al lavoro manuale, svolgendo l'attività a contatto con apparecchi o macchine necessarie allo svolgimento del proprio lavoro, sempre che la prestazione sia svolta con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, anche se non continuativamente.

Appare pertanto evidente, a riguardo, che qualora ci si trovi in presenza di una società senza dipendenti, sicuramente almeno un socio svolgerà l'"attività principale" descritta nell'oggetto sociale e, di conseguenza, sarà soggetto all'assicurazione INAIL.

6. Una particolare disciplina è prevista all'art. 4, n. 4, del d.p.r. del 1965, per gli apprendisti²⁶, qualora gli stessi siano adibiti ad attività lavorative considerate quali fonti

della prestazione, inserendosi nell'organizzazione aziendale, e correndo, quindi, gli stessi rischi degli altri lavoratori.

²³ Le circ. prot. 37/0010478 del 10 giugno 2013 e prot. 37/0014184 del 5 agosto 2013.

²⁴ V. circ. INAIL n. 32/2000 e 22/2002 e, la circ. 7 novembre 2008, n. 66.

²⁵ V. Cass. civ., 27 aprile 1981, n. 2533, in *Giust. civ.*, I, 1981, p. 1567 ss.; Cass. civ., 15 gennaio 1988, n. 291, in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1988, p. 101 ss.; Cass. civ., 4 febbraio 1987, n. 1077, in *Riv. it. dir. lav.*, III, 1987, p. 188 ss.; Cass. civ., Sez. Lav. 19 maggio 1988, n. 3447, in *Mass. Giur. lav.*, 1998; Cass. civ., 9 dicembre 1991, n. 13231, in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1992, p. 52 ss.

²⁶ Il contratto di apprendistato è un contratto a c.d. "causa mista" in quanto affianca in capo al datore di lavoro all'obbligo retributivo uno specifico obbligo formativo, è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015.

di rischio, per i quali la tutela è estesa anche alle attività di insegnamento complementare svolte sia in azienda sia all'esterno.

Elemento peculiare della normativa in esame è che il datore di lavoro che assume apprendisti non ha, ai fini assicurativi INAIL, alcun rapporto diretto con l'Istituto, in quanto la gestione contributiva degli stessi spetta esclusivamente all'INPS, che ne cura la quantificazione, la richiesta, la riscossione e lo storno all'INAIL della percentuale di sua competenza.

Particolare attenzione, ai fini assicurativi INAIL, richiede il ruolo svolto, all'interno di questa tipologia di contratto, dal *tutor* dell'apprendista che, ai sensi dell'art. 42, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 81 del 2015, ha il compito di curare l'attuazione del percorso di formazione e di inserimento all'interno dell'impresa, affiancando, assistendo e trasmettendo al lavoratore le competenze necessarie.

Tale funzione è stata ritenuta dall'Istituto assimilabile a quella svolta dal "*tutor* aziendale" nei rapporti di tirocinio, persona assicurata, in quanto equiparata all'istruttore dei corsi di qualificazione e riqualificazione o di addestramento professionale ed è, pertanto, soggetta all'obbligo assicurativo laddove svolga una delle lavorazioni protette.

Degno di nota, al riguardo, è l'art. 7, co. 4 e 5 del d. interm. 12 ottobre 2015, che prevede che il ruolo di *tutor* possa essere svolto anche dal datore di lavoro, ragion per cui, in questo caso, anche in assenza dei requisiti soggettivi per l'assicurazione del titolare della ditta individuale, il titolare della ditta individuale dovrà essere assicurato all'INAIL per lo specifico svolgimento dell'attività di tutoraggio.

7. Altra categoria particolare per cui il t.u. del 1965 riconosce la tutela sono i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena e i loro istruttori e sovrintendenti quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti a uno dei lavori indicati nell'art. 1 (art. 9, co. 9). L'obbligo assicurativo ricorre se il lavoro viene eseguito in favore degli istituti o degli stabilimenti di prevenzione, se viene effettuato al solo fine di occupare, in qualche attività, il detenuto; nonché nell'ipotesi in cui delle prestazioni lavorative delle persone detenute si avvalgano le aziende private, che in questo caso ne assumono sia l'onere economico che contributivo.

Come è noto, il lavoro dei detenuti e degli internati ha trovato una prima disciplina organica nella legge n. 354/1975, regolante l'ordinamento penitenziario, in cui è statuito che negli istituti penitenziari dovesse essere favorita, ai fini afflittivi e rieducativi, la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati, per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, nonché la possibilità, per i sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario, di essere assegnati al lavoro se ciò potesse essere utile ai fini terapeutici.

L'ordinamento penitenziario è stato recentemente oggetto di modifica attraverso la previsione della possibilità, per i detenuti ed internati con ridotta pericolosità sociale²⁷, di essere ammessi, all'interno del c.d. programma di trattamento, a svolgere attività gratuita e volontaria nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, ovvero a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi²⁸ a seguito della stipula di una apposita convenzione²⁹ tra l'istituto penitenziario e gli enti coinvolti nell'esecuzione del progetto³⁰.

L'art. 1, co. 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente integrata dall'art. 1, co. 86, legge 11 dicembre 2016, n. 232³¹, è intervenuto a disciplinare le modalità con cui i soggetti che utilizzano il lavoro dei detenuti sono tenuti ad adempiere al versamento del premio assicurativo INAIL istituendo, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto a reintegrarli dell'onere relativo alla copertura del premio assicurativo a favore beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'art. 21, co. 4-ter, dell'ordinamento penitenziario, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno³².

8. Un'altra peculiare figura di prestatori di lavoro per cui si è avuto un progressivo ampliamento della tutela assicurativa, anche per effetto di numerose pronunce giurisprudenziali e di legittimità costituzionale, è quella dei lavoratori del mondo dello spettacolo³³.

La normativa originaria prevedeva (art. 1, n. 27 t.u.) l'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL per il solo personale addetto all'allestimento, alla prova o all'esecuzione dei pubblici spettacoli, escludendo, pertanto, la tutela per il personale artistico di palcoscenico in rapporto diretto con il pubblico. Inoltre, per quanto riguardava i componenti delle orchestre, ne subordinava la sussistenza non solo

²⁷ La legge di bilancio 2017 fa riferimento all'istituto della «messa alla prova», una misura alternativa al processo prevista dalla legge n. 67/2014, che può essere accordata dal giudice, in sostituzione della pena, per i colpevoli di reati di minore allarme sociale e punibili con una pena non superiore a quattro anni, che possono essere adibiti a lavori di pubblica utilità non retribuiti nel campo della assistenza sociale, della protezione civile, della tutela dell'ambiente.

²⁸ L'art. 21, co. 4-ter, legge n. 354/1975, inserito dall'art. 2, co. 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2013.

²⁹ V. il rinvio espresso all'art. 54, d.lgs. n. 274 del 2000.

³⁰ Per un approfondimento v. V. Lamonaca, *La copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni dei detenuti e internati ammessi a prestare attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità*, in www.bollettinoadapt.it, 2018.

³¹ Che ha esteso l'operatività del Fondo anche agli oneri per la copertura degli obblighi assicurativi dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, ai sensi di varie disposizioni (artt. 186, co. 9-bis, e 187, co. 8-bis, del codice della strada; art. 73, co. 5-bis, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e 168-bis c.p.).

³² L'art. 1, co. 180 e 181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha confermato l'operatività del Fondo fino al 2019.

³³ Per un approfondimento v. C. Lisi, *Malattie professionali del musicista*, in www.osservatoriooggi.it, 2013.

all'effettivo svolgimento della prestazione artistica, ma anche alla sussistenza di un rapporto di dipendenza o della qualità di socio di organismi sociali, sia pure di mero fatto, in cui fosse possibile individuare un apprezzabile carattere di manualità³⁴.

A seguito di una pronuncia della Corte costituzionale³⁵ e della Suprema Corte³⁶ l'INAIL ha provveduto ad estendere la tutela al personale di palcoscenico e agli orchestrali che impiantano, utilizzano o trasportano apparecchiature elettroniche, nonché dei ballerini e dei tersicorei, sul presupposto che la loro gestualità sia assimilabile alla manualità delle prestazioni rese normalmente dagli altri lavoratori subordinati e, con una successiva circolare del 1990, anche ai ballerini che si esibiscono presso aziende di pubblico esercizio, che non esercitano in senso stretto attività artistica³⁷.

L'Istituto è ritornato nuovamente sul punto con la circ. n. 19 del 27 marzo 1995 con cui ha riconosciuto come appaia evidente che chi lavora nel mondo dello spettacolo, operando in ambienti organizzati per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, inevitabilmente venga a trovarsi in una oggettiva situazione di rischio potenziale derivante dall'ambiente lavorativo, nel quale vi è la presenza di elementi quali carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, riflettori e luci di scena, ecc.

In presenza dei suddetti presupposti, pertanto, è stata affermata la sussistenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori dello spettacolo che svolgano la loro attività quali lavoratori subordinati, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in quanto soci, alle dipendenze della società di appartenenza, nonché per gli artigiani, mentre l'ha esclusa per i lavoratori autonomi.

In ultimo, va ricordato come l'art. 3, co. 3, del d.l. 24 novembre 2000, n. 345, ha stabilito che anche il personale artistico dipendente in modo continuativo da fondazioni

³⁴ Il Ministero del lavoro, nella circ. n. 33 dell'8 novembre 1962 non ha riconosciuto come subordinate, e quindi soggette all'assicurazione INAIL, le prestazioni artistiche rientranti nel campo della lirica, dell'operetta, della prosa, della rivista, dell'avanspettacolo, del circo, del concertismo e dell'attività cinematografica. Le circ. della direzione generale INAIL, 1, 597/PG/8, 28 novembre 1970 e n. 88 del 27 settembre 1973 hanno richiesto, ai fini INAIL, che i suddetti lavoratori siano in posizione di dipendenza o soci di organismi associativi adibiti all'impianto, riparazione e trasporto delle apparecchiature elettriche.

³⁵ V. Corte cost., 8-21 marzo 1989, n. 137, in *Foro it.*, I, 1989, c. 949 ss.

³⁶ Con la pronuncia Cass., n. 3476/1994, che ha esteso l'obbligo assicurativo a tutti i lavoratori, tenuti per ragioni lavorative a frequentare ambienti ove si svolgono attività pericolose di cui all'art. 1 del t.u. n. 1124/1965, a prescindere dal contenuto manuale ed intellettuale delle mansioni svolte (Cass. civ., Sez. Un., 14 aprile 1994, n. 3476, in *Giust. civ.*, I, 1995, p. 2517 ss., e in *Dir. lav.*, II, 1994, p. 338 ss.).

³⁷ Cfr. il *notiziario INAIL* n. 46 del 1990, in cui ritiene che la Corte costituzionale abbia ritenuto preminente, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, l'esistenza del rischio che corrono i soggetti nello svolgimento dell'attività, a prescindere dalla qualificazione del datore di lavoro e della distinzione tra attività artistica in senso stretto e attività prestata in pubblici ritrovi.

lirico sinfoniche, purché non in via eccezionale o occasionale, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie³⁸.

9. Altro settore “emergente” per quanto riguarda il riconoscimento della tutela INAIL è l'attività sportiva professionistica.

Come è noto, lo sport è per antonomasia una attività in cui frequentemente possono verificarsi infortuni, in quanto gli atleti, per conseguire sempre migliori prestazioni, sono costretti a tendere continuamente al superamento dei loro limiti fisici. Il t.u., tuttavia, nella sua formulazione originaria, non prevedeva alcuna forma di protezione per gli sportivi, ragion per cui, fino all'inizio del nuovo millennio, l'attività degli atleti è stata tutelata dalle società sportive di appartenenza solo con delle polizze private che, però, non garantivano la piena copertura di tutti i rischi.

A colmare parzialmente questo vuoto normativo è, come si è detto, intervenuto l'art. 6 del d.lgs. n. 38 del 2000, che ha integrato il t.u. del 1965 prevedendo l'estensione dell'obbligo assicurativo INAIL agli sportivi professionisti titolari di rapporto di lavoro dipendente dai soggetti di cui all'art. 9 del t.u.³⁹, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche⁴⁰.

Circa l'ambito di applicazione della normativa, l'INPS con la circ. n. 48 del 3 luglio 2002 ha chiarito che al suddetto obbligo sono tenute le società destinatarie delle prestazioni sportive, e cioè le società professionistiche operanti nell'ambito delle discipline sportive professionistiche che, per legge, devono essere costituite sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed essere affiliate ad una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI.

In Italia, attualmente, soltanto sei federazioni sportive hanno istituito al loro interno una sezione professionistica⁴¹, mentre gli atleti che praticano gli sport c.d. “minori”, pur correndo di fatto gli stessi rischi degli sportivi professionisti, risultano privi di tutele.

³⁸ Il d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 ha trasformato gli enti lirici e le istituzioni concertistiche in fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica di tipo privato. L'obbligo assicurativo dei dipendenti delle fondazioni sussiste in presenza di condizioni di rischio infortunistico legate alla frequentazione, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, di ambienti pericolosi ai sensi del t.u.

³⁹ La costituzione del rapporto di lavoro sportivo con vincolo di subordinazione avviene mediante la stipula di un contratto in forma scritta tra lo sportivo professionista e la società sportiva, che viene depositato presso la Federazione Sportiva Nazionale cui la società sportiva è affiliata.

⁴⁰ Come previsto dall'art. 8 della legge n. 91/81 per assicurare gli atleti per il rischio della morte e in caso di infortuni suscettibili di pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionale.

⁴¹ Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio: calciatori della serie A, B, e Lega Pro maschile; per la Federazione Italiana Pallacanestro solo i giocatori della serie A1 e A2 maschile; per la Federazione Ciclistica Italiana i ciclisti impegnati in gare su strada e su pista approvate dalla lega ciclismo; per la Federazione Motociclistica Italiana gli sportivi impegnati in gare di velocità e motocross; per la Federazione Pugilistica Italiana, per gli sportivi nelle serie I, II e III nelle 15 categorie di peso e per la Federazione Italiana Golf tutti i golfisti.

Con la legge di bilancio 2020 è stata finalmente equiparata la condizione giuridica delle donne sportive a quella dei colleghi maschi, con l'estensione delle tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, con la previsione, per promuovere il professionismo nello sport femminile, di un esonero contributivo al 100% per tre anni per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo.

10. Una figura professionale per cui è stata a lungo controversa la sussistenza dell'obbligo assicurativo INAIL è quella del socio di società di persone che svolge l'attività di agente di commercio⁴².

Analoghi dubbi, invece, non si pongono per il titolare individuale di attività di agente di commercio, che, come tutti i titolari di ditte individuali non artigiane, è escluso dalla tutela INAIL⁴³.

L'Istituto, ritenendo sussistente per l'agente di commercio socio di società l'obbligo assicurativo, ai sensi dell'art. 4, co. 1, n. 7⁴⁴, e dell'art. 4, co. 3⁴⁵, del t.u. del 1965, aveva provveduto sul finire degli anni '80 del secolo scorso, ad aprire per gli stessi delle apposite posizioni assicurative⁴⁶, provocando delle forti proteste nella categoria, che eccepiva la natura autonoma dell'attività.

La stessa, inoltre, sottolineava la presenza, nel nostro sistema assicurativo-previdenziale, dell'ENASARCO⁴⁷, che ha il compito di erogare agli iscritti anche prestazioni in caso di infortuni e malattie, ragion per cui si sarebbe generata una sovrapposizione tra le due forme assicurative per i medesimi eventi, con un doppio regime contributivo e con un duplicato sistema di tutele.

Il Ministero del lavoro nel 1993 emanò una circolare in cui ribadì, in carenza degli elementi soggettivi ed oggettivi legislativamente previsti dall'art. 1, co. 1 e 2, dell'art. 4, n. 7, e co. 3 del t.u., la non assoggettabilità all'assicurazione INAIL del socio di società di persone esercente l'attività di agente di commercio, assimilando in sostanza la prestazione professionale dell'agente-socio a quella di un lavoratore autonomo.

⁴² Trattasi di società che hanno ad oggetto la promozione, in maniera stabile, di contratti commerciali di vendita tra l'azienda committente e clienti potenziali, in base a un contratto di agenzia, che lo vincola su una precisa area geografica con determinati limiti e obiettivi.

⁴³ V. D. Balducci, *Agenti e Rappresentanti di commercio*, Fag, Milano 2007, p. 283 ss.; del medesimo Autore v. anche, *Assicurazione INAIL e società agenti di commercio: no all'obbligo di assicurazione dei soci*, in *Diritto dei Lavori*, 2016.

⁴⁴ L'art. 4, n. 7 del t.u. stabilisce che sono compresi nell'assicurazione: 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2.

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 4, co. 3 tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

⁴⁶ Cfr. la nota INAIL n. 55/1994, le circ. n. 32 del 2000; n. 22 del 2002; n. 66 del 2008 e le note del 06 agosto 2015 e del 05 febbraio 2016.

⁴⁷ Ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 l'ENASARCO è un ente privato che persegue finalità di pubblico interesse, ovvero la previdenza obbligatoria.

Con la circ. 11 aprile 2000 n. 32 l'Istituto, capovolgendo in toto quanto sancito dal Ministero del lavoro, ne ha ribadito l'assicurazione, in analogia con quanto previsto per i lavoratori parasubordinati, in caso di svolgimento delle attività previste dall'art. 1 della t.u., ovvero di conduzione personale e non occasionale di veicoli a motore, individuando quali elementi giustificativi la collaborazione, il coordinamento, la continuità e la natura prevalentemente personale dell'opera prestata.

Con la circolare della direzione centrale rapporto assicurativo del 5 febbraio 2016 l'INAIL ha definitivamente chiarito che la polizza stipulata dall'ENASARCO in favore dei iscritti tutela gli stessi esclusivamente sul piano privatistico, ma non determina di per sé il venir meno dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto per gli agenti di commercio operanti in qualità di socio di società addetto a lavorazioni rischiose, in presenza dei requisiti previsti dalla succitata normativa.

La nuova tariffa dei premi del 2019, nel confermare la sussistenza dell'obbligo assicurativo, ha previsto per i soci agenti di commercio il medesimo inquadramento previsto per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgono di veicoli a motore da essi personalmente condotti (art. 4, co. 3 del t.u.) a cui corrisponde la voce 0761.

11. Il d.p.r. n. 1124 del 1965 estende, inoltre, l'obbligo assicurativo anche ai lavoratori a domicilio, la cui disciplina, originariamente prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 264, e dal regolamento approvato con d.p.r. n. 1289 del 1959, è attualmente dettata dalla legge n. 877/1973 e s.m.i.⁴⁸.

Va ricordato, tuttavia, che l'art. 2 della legge 877/1973, allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei prestatori di lavoro, esclude l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari, nonché per le aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni

In questa ipotesi, la circ. INAIL n. 37 del 20 luglio 1974 ha chiarito che l'inosservanza dei predetti divieti da parte del datore non esclude la tutela contro gli infortuni e le tecnopatie dei lavoratori a domicilio, ma fa sorgere in capo allo stesso l'obbligo assicurativo con le modalità ordinarie, assumendo come base di calcolo del premio e delle indennità la retribuzione effettivamente erogata.

⁴⁸ La definizione di lavoratore a domicilio è contenuta nell'art. 1 legge n. 877/1973, come modificato dall'art. 2, legge 16 dicembre 1980, n. 858. Viceversa, è considerato dipendente interno chiunque esegua, pur nelle condizioni previste dall'art. 1, co. 1 e 2 della legge n. 877/1973, lavori in locali che siano di pertinenza dello stesso imprenditore.

12. Il co. 1, art. 9, del t.u. del 1965 ricomprende tra i datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali che, nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1, occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.

La medesima norma escludeva originariamente l'obbligo assicurativo INAIL per i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni e il personale dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e prevedeva, in generale, che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'INAIL potesse essere attuata con forme particolari di gestione regolamentate per legge.

Il primo limite è stato superato a seguito della privatizzazione e trasformazione in SPA degli enti di gestione a partecipazione statale, disposta dal d.l. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge n. 35 del 1992, che ha favorito l'estensione dell'ambito di operatività della tutela INAIL anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato SPA e Ente Poste Italiane SPA

Circa la restante parte del settore pubblico, solo con il d.m. 10 ottobre 1985 vi è stata una regolamentazione organica dell'assicurazione dei dipendenti pubblici, tramite l'istituzione della cosiddetta "gestione per conto", con cui è stata riconosciuta in capo all'INAIL la competenza esclusiva a valutare la sussistenza dei presupposti per l'indennizzabilità degli eventi lesivi verificatisi a carico dei lavoratori.

La differenza principale tra la normativa ordinaria e la "gestione per conto" si sostanzia fatto che nella seconda la PA, a differenza dei datori di lavoro privati, non versa anticipatamente il premio all'INAIL per assicurare i suoi dipendenti, ma provvede esclusivamente a rimborsare all'Istituto le spese da esso sostenute per erogare le prestazioni ai dipendenti pubblici che ne hanno beneficiato, a seguito della presentazione della denuncia di infortunio o di malattia professionale.

Va tenuto presente, inoltre, che, a tutt'oggi, non tutto il personale pubblico è assicurato presso l'INAIL: il legislatore, infatti da un lato limita, in applicazione dell'art. 1, co. 2, del decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985, l'obbligo di assicurazione presso l'INAIL ai soli dipendenti statali che svolgono attività protette in quanto rischiose; da altro lato esclude l'operatività della tutela INAIL per determinate categorie di lavoratori, tra cui i magistrati, i funzionari prefettizi, gli avvocati, i notai e procuratori dello Stato, gran parte del personale docente, gli operatori della polizia municipale, i corpi militari e i vigili del Fuoco.

13. La rivoluzione tecnologica del nuovo millennio sta incidendo sulla tradizionale struttura del mercato del lavoro e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, con inevitabili ricadute sul *welfare state*⁴⁹.

⁴⁹ Cfr. D. Garofalo, *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, in Aidlass, *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 177 sostiene che questa estrema libertà organizzativa e contrattuale genera incertezza e indebolisce le parti già deboli, anche in

Negli ultimi anni si è assistito alla diffusione di nuove tipologie di lavoro, definite *gig economy* o economia dei lavoretti, originariamente nate per consentire ai giovani di arrotondare le proprie disponibilità economiche, ma, in numerosi casi, divenute l'unica fonte di reddito anche per gli adulti.

Elementi caratterizzanti il lavoro della *gig economy* sono la circostanza che il cliente-utente entra in connessione con il prestatore di servizi avvalendosi dei più moderni sistemi informatici e che le prestazioni lavorative sono caratterizzate da una elevata precarietà e discontinuità⁵⁰, che inevitabilmente influiscono sulla correlata retribuzione⁵¹.

Il progressivo accrescimento del peso economico e sociale di questa tipologia di lavoro ha reso necessaria e urgente una riflessione sul sistema di protezione sociale⁵² dei suoi lavoratori⁵³, anche in relazione alla loro tutela avverso gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali⁵⁴.

Il percorso diretto alla tutela è stato per lungo tempo ostacolato dall'incertezza circa la qualificazione giuridica autonoma o subordinata del rapporto di lavoro⁵⁵ che, come è noto, produce direttamente riflessi sull'individuazione del soggetto obbligato al pagamento del premio assicurativo⁵⁶.

ragione del fatto che la scelta di una eventuale rivendicazione giudiziale delle tutele può essere a monte disincentivata.

⁵⁰ Cfr. M. D'Onghia, *Lavori in rete e nuove precarietà: come riformare il welfare state?*, in *Quaderni riv. giur. lav.*, II, 2017, p. 83 ss.; P. Loi, *Il lavoro nella gig economy nella prospettiva del rischio*, in *Riv. giur. lav.*, I, 2017, p. 270 ss.

⁵¹ Sulla trasformazione delle modalità di esecuzione anche del lavoro autonomo in un'ottica sempre meno libera, v. A. Perulli, *Costanti e varianti in tema di subordinazione e autonomia*, in *Lavoro e dir.*, 2015, p. 26; v. anche M. Pallini, *Il lavoro economicamente dipendente*, Cedam, Padova, 2013.

⁵² Secondo una stima pubblicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2018, reperibile al sito www.lavoro.gov.it, il numero dei c.d. *gig workers* è pari a 5,3 milioni di persone, di cui 2 milioni ricavano da tali lavori oltre il 50% del loro reddito; v. C. Romeo, *I nuovi modelli del lavoro flessibile tra previdenza e profili assicurativi*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2006, p.1; M. Cinelli, *Riforma del mercato del lavoro e welfare*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2006, p.17; D. Guarascio, S. Sacchi, *Le piattaforme digitali in Italia. Un'analisi della dinamica economica e occupazionale*, in *INAPP Policy Brief*, 8, 2018.

⁵³ Cfr. J. Prassl, M. Risak, *Sottosopra e al rovescio: le piattaforme di lavoro on demand come datori di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, I, 2017, p. 219. secondo cui le dinamiche concrete, da una parte fanno emergere l'esistenza di un forte vincolo di interdipendenza, e dall'altra parte sono tali da mescolare fattori appartenenti a modelli differenti, quali il lavoro autonomo, l'intermediazione di lavoro, il lavoro somministrato, il lavoro subordinato, il lavoro a chiamata e il lavoro occasionale.

⁵⁴ Al riguardo M. Cinelli, *Riforma del mercato del lavoro e tutela sociale dei nuovi lavori, tra ombre e luci*, in *Riv. inf. mal. prof.*, I, 2005, p. 1 e A. Rota, *Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali. Persona e pervasività delle tecnologie*, in P. Tullini (a cura di), *Web e lavoro*, Giappichelli, Torino, 2017.

⁵⁵ V. al riguardo, N. De Marinis, *Luogo e tempo di lavoro e redistribuzione delle garanzie giuslavoristiche (diritto del lavoro della miseria e miseria del diritto del lavoro)*, *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, n. 344/2017

⁵⁶ Cfr. P. Loi, *Il lavoro nella gig economy nella prospettiva del rischio*, cit., p. 259, per la quale la vulnerabilità del lavoratore, coincide con la sua esposizione a rischi sociali che sono in grado di mettere in pericolo il godimento di diritti fondamentali, riducendo la sicurezza del lavoratore stesso. Sul tema, G. Ferraro, *La flessibilità previdenziale nell'evoluzione del lavoro e delle professioni*, in *Dir. lav.*, I,

Il legislatore è intervenuto nel tentativo di risolvere le suddette problematiche con il d.l. 3 settembre 2019, n. 101, conv. con modif. dalla legge n. 128/2019, che ha esteso l'ambito di applicazione della norma sulle collaborazioni etero-organizzate, prevedendo che «le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».

Per effetto dell'entrata in vigore del suddetto d.l., che ha modificato l'art. 2 del d.lgs n. 81/2015 inserendo l'art. 47-*septies*⁵⁷, l'obbligo assicurativo INAIL è stato esteso ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi⁵⁸ o veicoli a motore di cui all'articolo 47, co. 2, lett. a), d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali⁵⁹.

Al provvedimento normativo ha fatto eco la Corte di cassazione che con la recente pronuncia del 24 gennaio 2020 n. 1663 ha sancito che ai “riders” debba applicarsi integralmente la disciplina che tutela i lavoratori dipendenti.

Il d.l. 101/2019 individua, pertanto, quali soggetti all'obbligo assicurativo le imprese che esercitano l'attività di consegna tramite ciclofattorini (cd. *delivery*), organizzata anche tramite l'utilizzo piattaforme digitali, le quali, ai sensi dell'art. 47-*septies*, co. 2, dal 1° febbraio 2020, sono tenute agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro ai sensi del t.u. del 1965.

Con la nota del 24 gennaio 2020 l'INAIL ha fornito istruzioni ai soggetti obbligati per l'adempimento dell'obbligo assicurativo, chiarendo che qualora l'impresa di *delivery* non sia in possesso di un codice ditta, dovrà trasmettere telematicamente all'Istituto la denuncia d'iscrizione e le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte tra cui la consegna dei beni per conto altrui.

In caso di impresa già registrata, viceversa, la stessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, è tenuta a presentare la denuncia di variazione al fine di assicurare i lavoratori addetti all'attività di consegna di beni per conto altrui.

2002, p. 365 ss.; S. Giubboni, *Flessibilità delle forme di lavoro e protezione sociale – Note introduttive*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2002, p. 419 ss.; P. Bozzao, *Dal “lavoro” alla “laboriosità”. Nuovi ambiti della protezione sociale e discontinuità occupazionale*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2003, p. 535 ss.; S. Giubboni, *Flessibilità del lavoro e tutela delle posizioni previdenziali*, in *Dir. lav.*, I, 2003, p. 115 ss.; P. Sandulli, *Tutela previdenziale e assistenziale dei lavori atipici nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Lavoro e dir.*, 2003, p. 409; A. Avio, *Omogeneità di trattamento e incoerenze previdenziali*, in *Lavoro e dir.*, 2005, p. 129 ss.; R. Pessi, *Occupazione e occupabilità*, in *Prev. ass. pubbl. e priv.*, III, 2005, p. 233 ss.

⁵⁷ Secondo cui i prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal t.u. n. 1124 del 1965.

⁵⁸ Art. 50 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

⁵⁹ L'art. 47 *bis* stabilisce, al co. 2, che si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

La denuncia di esercizio o di variazione deve contenere necessariamente, oltre alla indicazione della lavorazione svolta dal *rider*, la tipologia di mezzi utilizzati per le consegne (*scooter*, bici o altro, oppure a piedi) e la percentuale delle attività eseguite in relazione ai diversi mezzi, in quanto la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del mezzo usato per le consegne.

Ai sensi del d. interm. 27 febbraio 2019, a seguito della denuncia, l'Istituto procederà alla classificazione dell'attività alla voce 0721 della nuova tariffe dei premi INAIL (servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante, nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto) e alla determinazione del premio assicurativo, che è totalmente a carico dell'impresa e deve essere versato in anticipo⁶⁰.

L'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma e dallo specifico riferimento del nomenclatore tariffario sopra riportato comporta, invece, l'attribuzione di una diversa voce di tariffa.

14. La disciplina relativa ai casi e alle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, alla contribuzione e alle relative prestazioni è demandata, ai sensi dell'art. 2114 c.c., alla normativa speciale.

Lo stesso codice civile prevede inoltre, all'art. 2116, che, salvo diverse disposizioni di legge speciali, le prestazioni indicate nell'art. 2114 c.c. siano dovute al prestatore di lavoro indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali.

L'art. 67 del d.p.r. del 1965, ribadendo quanto già precedentemente previsto anche dal r.d. n. 1765 del 1935, ha confermato che i lavoratori hanno diritto alle prestazioni erogate da parte dell'INAIL anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto i propri obblighi.

L'unica eccezione alla suddetta disciplina è contenuta nell'art. 59 della legge n. 449/1997, che esclude l'operatività dell'art. 67 nei confronti dei lavoratori autonomi⁶¹, per i quali, come confermato dalle circ. del Ministero del lavoro e dell'INAIL⁶², la norma condiziona l'esecutività del diritto alle prestazioni erogate dall'Istituto alla regolarità contributiva, ragion per cui l'INAIL, in assenza di questo presupposto, deve

⁶⁰ Per determinare le retribuzioni presunte, le aziende di *delivery* dovranno moltiplicare il numero delle giornate di effettiva attività che si presume saranno svolte dai *rider*, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, al momento pari a 48,74 euro. Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal *rider* almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere

⁶¹ Osservano F. De Compadri, P. Gualtierotti, *L'assicurazione obbligatoria*, cit., p. 579 ss, che in questo caso viene ripristinato il rapporto sinallagmatico contribuzione-prestazione assicurativa che rimane, invece, inoperante in favore dei lavoratori dipendenti.

⁶² Cfr. la circ. n. 30 del 7 maggio 1998, in *Dir. prat. lav.*, 1998, p. 27, con cui l'Istituto ha precisato che, ai fini dell'applicazione della norma, si tiene conto esclusivamente delle situazioni di inadempimento degli obblighi contributivi, anche riferite a periodi pregressi, purché non colpite da prescrizione, consistenti in omissioni, ovvero in evasioni contributive, mentre sono escluse dalla valutazione circa la regolarità contributiva le obbligazioni accessorie quali interessi e sanzioni.

sospendere l'erogazione delle prestazioni fino a quando il soggetto assicurato non abbia adempiuto al pagamento dei premi scoperti⁶³.

Il rapporto assicurativo avente ad oggetto la tutela degli infortuni e delle malattie professionali sorge, pertanto, *ope legis* per effetto della presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi individuati dal t.u. del 1965, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà del datore di lavoro e a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione (art. 29, t.u.; art. 1, d.l. 338/1989).

Ai fini della regolare costituzione del rapporto assicurativo l'art. 12 del t.u. individua a carico del datore di lavoro che intraprende una attività economica il dovere di presentare all'INAIL contestualmente, in via telematica, la denuncia di iscrizione, contenente tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richieste per la corretta classificazione dell'attività svolta e per la determinazione del premio assicurativo⁶⁴ e, entro il trentesimo giorno dalla loro verifica le modifiche di estensione e di natura del rischio (art. 12, co. 3).

Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo assicurativo INAIL e al correlato dovere di pagamento del premio espone il datore di lavoro a diverse tipologie di conseguenze e sanzioni, a seconda che dal suo comportamento derivi l'omissione o il ritardo del versamento del premio assicurativo, ovvero la sua evasione.

Costituisce omissione contributiva il comportamento del datore di lavoro che, dopo avere regolarmente dichiarato all'Istituto le retribuzioni erogate ai dipendenti, e avendo pertanto messo l'INAIL nelle condizioni di determinare correttamente il premio, non provvede al suo pagamento o provvede con ritardo rispetto alla scadenza prevista.

In questo caso il datore di lavoro dovrà versare, oltre al premio omesso, anche le sanzioni civili determinate in ragione d'anno nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, entro il limite massimo del 40% dell'importo dei contributi dovuti, e superato tale tetto, gli interessi di mora.

Diversamente, costituisce evasione contributiva il comportamento con cui il datore di lavoro omette delle registrazioni e denunce obbligatorie ovvero effettua denunce e registrazioni non veritiere, occultando i rapporti di lavoro instaurati ovvero le retribuzioni erogate, al fine di non versare il premio assicurativo INAIL.

In caso di accertamento dell'evasione, l'art. 116, co. 8, lett. b) della legge n. 388/2000, dispone che il datore di lavoro dovrà versare, per ogni giorno di ritardo, una sanzione civile determinata, in ragione d'anno, nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati; in ogni caso la stessa non può in ogni caso superare il 60%

⁶³ L'INAIL ha chiarito che la suddetta sospensione riguarda esclusivamente le prestazioni economiche, e non quelle sanitarie e riabilitative.

⁶⁴ La denuncia di esercizio non costituisce, pertanto, la fonte del rapporto obbligatorio ma è una dichiarazione di scienza con cui il datore di lavoro fornisce all'INAIL in via anticipata gli strumenti per determinare il premio assicurativo. Cass. civ., 5 marzo 1987, n. 2360, in *Giur. lav. rep.*, 1987, p. 1237; in *Dir. prat. lav.*, 1987, p. 2163; Cass. civ., 11 aprile 1990, n. 3058, in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 1990, p. 108 ss.

dell'importo dei contributi dovuti e, raggiunto tale limite, sono dovuti dalla ditta gli interessi di mora.

Il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo e del corretto versamento dei premi genera, inoltre, per l'azienda anche degli effetti indiretti, tra cui il principale è certamente il mancato rilascio del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC), con cui è attestata la regolarità negli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.

Come è noto, il possesso del DURC è il presupposto richiesto alle imprese per partecipare alle gare per appalti pubblici, per la stipula dei contratti, per il riconoscimento degli stati di avanzamento lavori e per la liquidazione finale, nonché per svolgere i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA e per ottenere le attestazioni SOA.

In risposta a diversi quesiti aventi ad oggetto la corretta interpretazione da dare ai co. 9 e 10 del d.lgs. n. 81 del 2008⁶⁵ in materia di obblighi del committente o del responsabile dei lavori, nonché dell'estensione della suddetta normativa alle imprese e ai lavoratori autonomi, la commissione interpellati ha chiarito come, in assenza del DURC, l'amministrazione concedente debba sospendere l'efficacia del titolo abilitativo sia in presenza di inadempienze comunicate dagli organi di vigilanza, sia qualora le inadempienze siano dalla stessa direttamente accertate.

Qualora emerga una situazione di irregolarità, la procedura prevede l'invio di una comunicazione in cui sono evidenziate le cause dell'irregolarità sanabili ai fini dell'ottenimento del certificato. L'inadempimento delle suddette prescrizioni comporta per il datore di lavoro⁶⁶ non solo la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti, ma anche il recupero dei benefici fruiti relativamente al lavoratore cui le violazioni si riferiscono per tutto il periodo in cui le stesse si sono protratte, anche in caso di successive regolarizzazioni.

Viceversa, qualora il concorrente ad una gara d'appalto abbia proposto ricorso giurisdizionale contro un DURC negativo, in pendenza dello stesso la stazione appaltante non potrà procedere alla legittima esclusione del concorrente, in quanto la violazione in questo caso non può essere considerata come definitivamente accertata, salvo che l'impugnazione non sia palesemente pretestuosa⁶⁷.

⁶⁵ Cfr. Interpello n. 1/2016 Ordine Ingegneri.

⁶⁶ V. la circ. INL Prot. n. 255 del 2017

⁶⁷ Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 27 aprile 2017, n. 4939.